



**“L'ufficiale di stato civile
nelle procedure semplificate
di separazione e divorzio”**

Renzo Calvigioni

Quinto di Treviso – 9 aprile 2015



Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

(Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).

(Gazzetta Ufficiale 12.9.2014 n. 212).

Il D.L. n. 132/2014, è stato convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 e l'art. 12 di interesse dell'ufficiale di stato civile è in vigore dal **11 dicembre 2014**



Semplificare la procedura per la separazione ed il divorzio

Ridurre il carico di lavoro dei Tribunali trasferendo adempimenti ad altre autorità

Rendere la procedura di separazione e divorzio meno onerosa per i cittadini

Ridurre i tempi procedurali



CRITICITA' DELLA NORMATIVA

- **Mancanza di qualsiasi indicazione relativa al contenzioso e ad eventuali procedure non corrette**
- **Mancanza di indicazioni verso i coniugi di minore età**
- **Impatto con i soggetti chiamati a svolgere la procedura amministrativa**
- **Mancanza di previsione di formazione per l'ufficiale di stato civile**
- **Mancanza di procedura di accertamento dei requisiti richiesti**
- **Regime sanzionatorio per gli avvocati e tempistica prevista eccessivi**
- **Procedura di conferma art. 12 senza alternativa**

Ambito di applicazione

Le nuove norme si applicano nelle ipotesi **consensuali** di:

- separazione personale
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio

nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, **OVVERO**:

- e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,
- e' stata omologata la separazione consensuale
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.





Art. 12 D.L. n. 132/2014

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile





Art. 12 competenza

*I coniugi possono concludere, **innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile** a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1.12.1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*




Art. 12 competenza

Comune competente è:

- ➔ Il comune di residenza di uno dei coniugi
- ➔ Il comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio poiché celebrato in tale comune
- ➔ Il comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero




Limite alla applicazione dell'art. 12



*Le disposizioni di cui all' articolo 12 **NON** si applicano in presenza di:*

- *figli minori*
- *figli maggiorenni incapaci*
- *figli portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,*
- *figli economicamente non autosufficienti.*



Come accertare tali situazioni?



Documentazione da acquisire

Eventuale informazioni relative allo stato di famiglia dei coniugi per accertare la non presenza di figli minori

Ma elimina tutti i dubbi sulla presenza di figli minori?

Circolare n. 19/2014

È di immediata evidenza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la **necessità che l'ufficiale dello stato civile acquisisca da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una sola parte** - ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e disponga gli idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso regolamento.



Documentazione da acquisire

Estratto dell'atto di nascita del figlio incapace

Documentazione dell'ASL per figlio portatore di *handicap grave* ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992

Dichiarazione per maggiorenne economicamente sufficiente prestata dai genitori. Non deve essere coinvolto il figlio, né va richiesta documentazione al medesimo

Estratto dell'atto di matrimonio per verificare lo stato di coniugio ed eventuale separazione



Limite nell'accordo

Esclusione dei «patti di trasferimento patrimoniale», si richiama l'attenzione sulla *ratio* della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell'atto di competenza dell'ufficiale dello stato civile.

In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall'accordo davanti all'ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale,

- l'uso della casa coniugale,
- l'assegno di mantenimento,
- qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.



Il diritto fisso

Il comma 6 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, **al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo**, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Occorre preventivamente che la Giunta Comunale deliberi l'ammontare del diritto fisso



Articolo 12 comma 3 ultimo cpv

*«Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé **non prima di trenta giorni** dalla ricezione per la **conferma** dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5.*

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo».



Il procedimento

1° fase: dichiarazione delle parti

Atto da redigere in Parte II serie C

Identificazione dei componenti

Recepimento delle dichiarazioni

Recepimento delle condizioni convenute dalle parti, **ad eccezione di accordi che contengano patti di trasferimento patrimoniale.**

Nel caso in cui le parti si avvalgano dell'assistenza facoltativa dell'avvocato:

si evidenzia che dell'attività eventualmente resa dal legale nella circostanza è necessario dare conto nell'atto che l'ufficiale dovrà redigere.

Chiusura dell'atto con le sottoscrizioni delle parti e dell'ufficiale di stato civile e degli avvocati la loro funzione è assimilabile alla funzione di testimoni e non di dichiaranti



Il procedimento

Nel corpo della formula di dichiarazione viene precisato “di essere/di non essere parti in giudizio pendente e in caso positivo indicare l'autorità giudiziaria”

Ciò sta a significare che le parti possono scegliere di passare da procedimento giurisdizionale al procedimento amministrativo e quindi **l'ufficiale di stato civile dopo aver recepito la dichiarazione deve trasmettere la comunicazione all'autorità giudiziaria** dell'avvenuti separazione o divorzio




Il procedimento

«quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5».

Quindi nell'atto stesso occorre indicare una data in cui le parti verranno a confermare l'accordo, come previsto dal Formulario approvato con D.M. 9/12/2014

La mancata comparizione equivale a mancata conferma

Non vi è possibilità di rinvio,  le parti non si presentano o si presentano successivamente devono dichiarare un altro accordo (primo atto) di fronte all'ufficiale di stato civile



Il procedimento

Dopo non meno di 30 giorni, si apre la 2^a fase del procedimento:

Se i coniugi **si presentano** → **atto di conferma**

Si redige un atto in parte II serie C, previa identificazione dei comparenti i quali esprimono la volontà di confermare l'accordo redatto nell'atto iscritto nei registri di matrimonio
Anno ... n. ... parte ... serie...

Se i coniugi **non si presentano** o se ne presenta uno solo o un avvocato, l'ufficiale dello stato civile redigerà un atto di mancata conferma, che chiuderà il procedimento.



Annotazioni e comunicazioni

In caso di **SEPARAZIONE**

➤ annotazione su atto di matrimonio

In caso di **DIVORZIO**

➤ annotazione su atto di matrimonio

➤ annotazione su atto di nascita

➤ comunicazione all'ufficio anagrafe

➤ Comunicazione all'autorità giudiziaria, in caso di divorzio, se la separazione era avvenuta per via giurisdizionale.



Comunicazioni

L'ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, **è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.** A tali fini l'ufficiale acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la descritta comunicazione.



La decorrenza dell'efficacia

Le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo:



dalla avvenuta **comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale** nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;



dalla **data certificata nell'accordo di separazione** raggiunto a seguito di **convenzione di negoziazione** assistita da un avvocato (Art. 6 comma 3 DL 132/2014);



dalla **data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile** (art. 12 comma 4 DL 132/2014).



La certificazione: la copia conforme all'originale

Le parti che vogliono ottenere copia dell'originale si rivolgeranno:

1. alla cancelleria del tribunale dove è depositata la sentenza
2. all'avvocato che detiene l'originale della convenzione
3. all'ufficiale di stato civile che ha registrato l'accordo nell'atto di dichiarazione

La parte potrebbe chiedere anche copia della convenzione trascritta nei registri di stato civile.



Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).



La legge prevede che sia l'autorità che ha emesso il provvedimento: giurisdizionale o altra autorità competente dello Stato

In caso di convenzione di negoziazione l'autorità competente è l'avvocato che emette il certificato di cui all'art. 39

In caso di accordo di fronte all'ufficiale di stato civile è quest'ultimo ad emettere il certificato di cui all'art. 39



Gli sposi stranieri

I cittadini stranieri possono trovarsi nelle seguenti situazioni:

convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati richiesta da cittadini stranieri

o che i medesimi si presentino di fronte all'ufficiale dello stato civile per la separazione consensuale o richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

in sostanza, l'applicazione dell'art. 6 o 12 quando i coniugi siano entrambi cittadini stranieri

Se uno dei coniugi fosse straniero e l'altro italiano, la cittadinanza italiana di una delle parti risolverebbe qualsiasi dubbio sulla competenza giurisdizionale (ora amministrativa, in presenza delle condizioni richieste dagli artt. 6 e 12), ai sensi dell'art. 32 della legge 218/1995



Gli sposi stranieri cittadini UE

Applicazione del Regolamento CE 2201/2003:

l'avvocato che stipula la negoziazione assistita e l'ufficiale dello stato civile che riceve l'accordo sono intesi come autorità giurisdizionale (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento) chiamati a decidere la separazione personale od il divorzio ed a rilasciare la documentazione attestante tale adempimento, da far valere negli Stati di origine.

questa è la fondamentale differenza rispetto al caso di stranieri extra UE: in forza di tale regolamento, le “decisioni” dell'avvocato o dell'ufficiale dello stato civile verranno riconosciute automaticamente negli Stati di origine, senza alcuna possibilità di contestazione, a meno che non sussistano elementi di contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 22 dello stesso Regolamento.



Gli sposi stranieri cittadini UE

L'art. 3 del Regolamento individua i principi in materia di competenza del giudice (cioè dell'avvocato o dell'ufficiale dello stato civile, secondo quanto esposto):

“1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o*
- l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o*
- la residenza abituale del convenuto, o*
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o*
- la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda... “*



Gli sposi stranieri cittadini UE

Richiamo anche al regolamento (UE) n. 1259/2010 applicabile in materia di divorzio e di separazione legale 14 Stati membri (tra cui l'Italia).

I coniugi avranno la facoltà di scegliere **in accordo** la legge applicabile al divorzio e alla separazione a condizione che si tratti:

- di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
- di legge dello stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo;
- di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
- o, infine, di legge del foro



Gli sposi stranieri cittadini extra UE

Art. 3 legge 218/1995 (*Giurisdizione*)

Ambito della giurisdizione

“La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.”

Art. 32 legge 218/1995 (*Giurisdizione*)

Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 31. legge 218/1995 (*Legge applicabile*)

Separazione personale e scioglimento del matrimonio

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.



Gli sposi stranieri cittadini extra UE

Occorre richiamare, anche per i cittadini stranieri extra UE, il Regolamento Ce 2201/2003 il quale, riguardo alla competenza giurisdizionale, deve essere applicato, *“sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio”* in tutti i casi in cui sussista uno dei criteri previsti dall'art. 3 del Regolamento stesso, come:

- *la residenza abituale dei coniugi, o*
- *l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o*
- *la residenza abituale del convenuto, o*
- *in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o*
- *la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o – la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio «domicile».*



Gli sposi stranieri cittadini extra UE

I suddetti criteri trovano applicazione per la sola sussistenza, a prescindere dalla cittadinanza degli interessati e, pertanto, le parti possono invocarli anche qualora si tratti di cittadini stranieri entrambi extra UE, anche se cittadini di Stati terzi

Allo stesso modo, anche il Regolamento n. 1159/2010 si applica nei confronti di tutti i cittadini stranieri indipendentemente dalla cittadinanza e potrebbe portare all'applicazione della legge di uno Stato non facente parte dei 14 che hanno adottato il suddetto Regolamento e, quindi, anche alla legge di uno Stato terzo

Suggerimento: invitare le parti a produrre un'attestazione consolare dalla quale risultino le eventuali condizioni particolari previste dall'ordinamento straniero in materia..



Gli sposi stranieri

art. 6, con procedura innanzi agli avvocati, art. 12, con procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile, della legge 162/2014:

possibilità di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio, solamente nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b*), della legge 898/1970 e successive modificazioni. competenza degli avvocati e degli ufficiali di stato civile in materia di divorzio solamente qualora sia stata pronunciata separazione giudiziale od omologata la separazione consensuale.

Nel caso dei cittadini stranieri che si presentassero invocando la legge del loro Stato che non prevede la separazione come condizione per ottenere il divorzio, proprio per la mancanza della fase della separazione, **verrebbe meno la competenza degli avvocati e dell'ufficiale dello stato civile, legittimati ad accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio solamente se vi sia stato il periodo di separazione personale previsto.**

Per il divorzio, dovranno rivolgersi al giudice che potrà decidere lo scioglimento anche senza la separazione.



Gli sposi stranieri

In sostanza, i cittadini stranieri potranno presentarsi e chiedere l'applicazione della legge straniera sulle condizioni di separazione e divorzio, ma la competenza degli avvocati o degli ufficiali di stato civile è disciplinata da una norma interna, che diviene di applicazione necessaria, che prevede che possano valutare e decidere sulle controversie proposte nel rispetto dei diversi limiti di cui agli artt. 6 e 12 della legge 162/2014, ma sempre tenendo conto che qualora i coniugi stranieri intendano divorziare, il periodo di separazione di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 898/1970, diviene condizione indispensabile per attribuire competenza agli avvocati ed ufficiali di stato civile: in mancanza di tale periodo, qualora non sia prevista la separazione nell'ordinamento straniero, la competenza sarà solamente dell'autorità giudiziaria

L'avvocato dovrà trasmettere copia dell'accordo “*all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto*”, Quindi il matrimonio dovrà essere stato preventivamente trascritto negli atti di matrimonio in quanto, in caso contrario, l'avvocato non saprebbe a chi trasmetterlo.

Se il matrimonio non è stato trascritto, l'unico modo per procedere con la trascrizione della convenzione di negoziazione assistita sarà quello di richiedere preventivamente la trascrizione ai sensi dell'art. 19 del dpr 396/2000 dell'atto di matrimonio

Anche il giudice richiedeva la trascrizione!



Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio

Secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 19, tutti i trasferimenti patrimoniali, come anche l'assegno di mantenimento, esulano dalla competenza dell'ufficiale dello stato civile. Le modifiche alle condizioni di separazione o di divorzio che possono essere ricevute dall'ufficiale dello stato civile, riguardano esclusivamente aspetti non patrimoniali, per i quali è difficile trovare degli esempi: tuttavia, potrebbero rientrarci trasferimento di beni privi di valore economico (un vecchio mobile che non vale nulla, ma che vorrei avere in maniera definitiva, il cane che abbiamo raccolto abbandonato, ma al quale sono molto affezionato, e simili), anche se è evidente come tale interpretazione possa prestare il fianco a delle critiche.



In ogni caso...

Si tratta di una normativa che dovrà essere approfondita e, speriamo, migliorata.

Grazie!

Per la vostra attenzione!!!